

Brussels, 5 August 2016 (OR. en)

11639/16

Interinstitutional File: 2016/0107 (COD)

DRS 35 COMPET 444 ECOFIN 754 FISC 126 CODEC 1143 INST 340 PARLNAT 234

COVER NOTE

From:	Senato della Repubblica
To:	President of the Council of the European Union
No. Cion doc.:	COM (2016) 198 final
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches
	doc. 7949/16 DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 - COM (2016) 198 final
	 Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned Reasoned Opinion. 1.

11639/16 CDP/LM/vpl DGG 3 B **EN**

English translation of the Opinion is available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160202.do

SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis n. 18

RISOLUZIONE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore GUERRA)

approvata nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2013/34/UE PER OUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DA PARTE DI TALUNE IMPRESE E SUCCURSALI (COM(2016) 198)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

11639/16 CDP/LM/vpl 1 DGG 3 B

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-bis, N. 18

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che:

- la lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello di Unione europea e mondiale, costituisce una priorità politica europea;
- il controllo del pubblico può contribuire alla realizzazione di un sistema di tassazione societaria più equo ed efficiente in cui gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati, e aumentare di conseguenza la fiducia dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la responsabilità sociale delle imprese nei riguardi del Paese in cui sono attive;

valutato che:

- con la proposta in esame si mira ad attuare nell'Unione europea l'azione 13 del piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE, finalizzato a combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che è stato avallato anche dal G20;
- la proposta stabilisce che le autorità fiscali devono ricevere dai gruppi societari con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di euro, che abbiano o meno la sede nell'Unione europea, purché vi esercitino attività economiche, la comunicazione Paese per Paese delle imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale;
- la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica tra il mese di giugno e dicembre 2015, cui hanno partecipato oltre quattrocento portatori di interessi;

valutato altresì che:

- la proposta, analogamente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gugno 2013, che va a modificare, cosiddetta «direttiva contabile», si basa sull'articolo 50, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente l'adozione di direttive «per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività», che riguarda fra l'altro gli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi. Si tratta di una scelta corretta, anche perché la proposta di direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte (nel qual caso il riferimento avrebbe dovuto essere all'articolo 115 del TFUE), ma solo l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito:
- per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta è giustificata dalla natura transfrontaliera dell'operatività economica dei

11639/16 CDP/LM/vpl CDP/LM/vpl

DGG 3 B

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII-bis, N. 18

grandi gruppi societari e delle loro connesse attività di pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento;

- il principio di proporzionalità è rispettato poiché l'azione di cui alla proposta è limitata a quanto necessario per conseguire l'obiettivo proposto di una maggiore trasparenza per le questioni fiscali dei gruppi multinazionali. In tal senso, l'adempimento dell'obbligo di comunicare dati fiscali non rappresenta un onere eccessivo per imprese di grandi dimensioni, mentre alle microimprese e alle piccole imprese non saranno imposti nuovi obblighi;
- la proposta non necessità di nuove risorse umane o amministrative e non avrà alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione;

valutata infine la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta in esame è meritevole di valutazione positiva, non solo perché attribuisce maggiore efficacia alla lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva, ma anche perché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico europeo in via di progressiva formazione e definizione concernente la responsabilità sociale delle imprese, cui questa Commissione sta contribuendo supportando le iniziative finalizzate a dare ad essa implementazione, come la «carta verde» in materia, di cui all'iniziativa dell'Assemblée Nationale:

l'ordinamento interno appare peraltro in buona parte già conforme agli obblighi previsti dalla proposta, che sono infatti già contemplati per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni all'amministrazione finanziaria, ma non ancora per la comunicazione al pubblico.

Dispone infatti l'articolo 1, commi 145 e 146, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che, a fini di adeguamento alle direttive emanate dall'OCSE in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro.

11639/16 CDP/LM/vpl EN

DGG 3 B

€ 1,00

11639/16 CDP/LM/vpl 4
DGG 3 B EN

Senato della Repubblica Il Residente

Roma, 22.07.2016 Prot. n. 240/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016) 198 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti. Valeria Jedili

(All.)

Signor Robert Fico Presidente del Consiglio dell'Unione europea 1048 BRUXELLES

11639/16 CDP/LM/vpl 5 DGG 3 B

EN